

(Regione Veneto - Provincia di Padova)

# ***UNIONE***

**fra i Comuni di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Piacenza d'Adige,  
Ponso, Santa Margherita d'Adige, Vighizzolo d'Este**

*denominata*

***Unione dei Comuni "Megliadina"***

# ***STATUTO***

# ***TITOLO I***

## ***Principi generali - competenze e funzioni dell'Unione***

### **CAPO I**

#### **Principi generali**

##### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Statuto disciplina, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.4, comma 5, della Legge 5 Giugno 2003, n.131, l'attività dell'Unione fra i Comuni di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Piacenza d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige, Vighizzolo d'Este, per l'esercizio delle funzioni per le quali viene costituita, in ampliamento e continuazione dell'attività dell'Unione dei Comuni "Megliadina".

Il presente Statuto sostituisce lo Statuto dell'Unione dei Comuni "Megliadina" modificandolo ed integrandolo.

L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Unione dei Comuni "Megliadina".

##### **Art. 2 - Obiettivo programmatico**

Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dei Comuni, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine essa tutela l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;
- b) potenziare le funzioni ed i servizi con criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- c) favorire la qualità della vita per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse;
- e) concordare con gli organismi sovracomunali che gestiscono i servizi di competenza dell'Unione e/o dei Comuni le linee di condotta programmatiche e di esecuzione dei servizi stessi.

L'Unione potrà promuovere, pertanto, anche in collaborazione con Comuni non facenti parte dell'Unione stessa, ma ubicati all'interno di un'area omogenea medio-vasta, i seguenti strumenti:

- f) S.T.U. (Società di Trasformazione Urbana): per lo sviluppo e la riqualificazione urbanistica del territorio con il diretto intervento del Comune;
- g) E.S.I. (Ente di Sviluppo Intercomunale): per la progettazione e gestione di iniziative di sviluppo economico in collaborazione con le associazioni di categoria, le CCIAA, l'Università; struttura che effettuerà studi di settore nel territorio di competenza per promuovere, in particolare, la realizzazione di progetti di sviluppo in aree medio-vaste;
- h) C.O.M.I. (Centro Occupazionale Municipale Intercomunale): cooperativa sociale, a cui partecipano Comuni e persone, per favorire l'inserimento di persone disagiate e/o svantaggiate in attività lavorative affidate direttamente dai Comuni soci alla cooperativa.

### **Art. 3 - Attività amministrativa dell'Unione**

L'attività amministrativa dell'Unione deve essere uniformata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

### **Art. 4 - Sede, durata, scioglimento, recesso dall'Unione**

L'Unione ha sede nel Comune di Megliadino San Fidenzio; in seguito l'ubicazione della sede potrà essere modificata dal Consiglio dell'Unione.

La durata dell'Unione è fissata in 15 anni a partire dalla data della sua costituzione originale, ed è comunque rinnovabile.

Lo scioglimento dell'Unione può essere proposto da ognuno dei Comuni aderenti.

Lo scioglimento è disposto a seguito di formale deliberazione della metà, arrotondata aritmeticamente, dei Comuni aderenti, assunta con le modalità indicate all'art. 32, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

In caso di scioglimento il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Unione è ripartito fra i Comuni pro quota di partecipazione.

In caso di scioglimento dell'Unione, qualora fossero previsti investimenti con oneri pluriennali, i Comuni dovranno provvedere all'estinzione anticipata della quota parte di tali investimenti in rapporto alle quote di partecipazione stabilite dal regolamento.

In caso di scioglimento, ai Comuni verranno assegnati gratuitamente gli impianti locali insistenti nel loro territorio, purché a suo tempo costruiti direttamente dai Comuni o costruiti dall'Unione con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo o anche da terzi, per la realizzazione di opere da effettuarsi esclusivamente in quel territorio comunale.

Gli impianti locali insistenti nel territorio dei Comuni, costruiti dall'Unione con finanziamenti propri o comunque diversi da quelli di cui al comma precedente, sono assegnati al

Comune su cui insistono, che dovrà provvedere a rimborsare agli altri Comuni l'investimento, in rapporto alla quota di partecipazione e secondo le modalità e i criteri fissati dallo Statuto.

Ciascun Comune può inoltrare domanda di recesso dall'Unione.

La domanda di recesso deve essere preceduta da formale deliberazione del Consiglio Comunale assunta con le modalità di cui all'art. 32, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Il recesso non potrà, comunque, avvenire prima che sia trascorso un anno dalla data di costituzione dell'Unione; la delibera di recesso del Comune socio deve essere notificata al Presidente dell'Unione entro il 30 settembre dell'anno di riferimento; il recesso avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno seguente.

L'Unione deve formalizzare il recesso del Comune socio con proprio atto deliberativo, entro 60 giorni dalla data della notifica dell'atto di recesso; in detto atto verranno disciplinati altresì i rapporti tra Unione e socio recedente.

Nel caso in cui un Comune socio non ottemperi alle disposizioni del Consiglio dell'Unione o della Giunta dell'Unione, Il Presidente dell'Unione provvederà ad inviare formale diffida al Sindaco del Comune in questione concedendo 30 giorni di tempo per l'adeguamento richiesto; nel caso in cui il Comune diffidato non si adegui al contenuto della diffida entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della diffida stessa, il Presidente porterà all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione la proposta di deliberare l'uscita del Comune in questione dall'Unione.

Suddetta proposta deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione, computando in tale maggioranza anche il Presidente del Consiglio dell'Unione.

Il Comune uscito dall'Unione a seguito del mancato ottemperamento delle disposizioni dell'Unione stessa e per effetto della deliberazione di cui al precedente punto, sarà tenuto a risarcire tutti gli eventuali danni arrecati all'Unione ed ai Comuni ad essa associati per le sue inottemperanze.

In caso di disaccordo tra Unione, i Comuni ad essa aderenti, ed il Comune uscito dall'Unione, in merito all'ammontare dei predetti danni, detta quantificazione sarà affidata ad un collegio d'arbitri.

Gli arbitri saranno sempre tre, di cui uno nominato dall'Unione e/o dal/dai Comuni ad essa ancora aderenti; uno nominato dal Comune uscito dall'Unione, ed uno, con funzioni di Presidente del collegio arbitrale, dal presidente del Tribunale di Padova.

L'arbitrato sarà rituale e con pronuncia secondo diritto.

La sede dell'arbitrato è fissata sin d'ora presso la sede dell'Unione.

Per la procedura dell'arbitrato ed i termini di prolazione del lodo, si fa espresso rinvio alle norme del codice di procedura civile.

### **Art. 5 - Confini dell'Unione**

I confini geografici che determinano la superficie del territorio dei Comuni di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Piacenza d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige, Vighizzolo d'Este, definiscono la circoscrizione sulla quale l'Unione esercita le sue funzioni e i suoi poteri.

### **Art. 6 - Albo Pretorio**

Presso la sede dell'Unione verrà istituito apposito Albo Pretorio.

### **Art. 7 - Stemma e gonfalone**

L'Unione si doterà di proprio stemma e gonfalone, il cui riconoscimento verrà richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone verranno approvate con delibera del Consiglio dell'Unione.

## CAPO II

### Competenze e funzioni dell'Unione

#### Art. 8 - Funzioni

Sono di competenza dell'Unione le seguenti funzioni:

- \_ POLIZIA LOCALE;
- \_ SERVIZI SOCIALI;
- \_ TRIBUTI - COMMERCIO;
- \_ PROTEZIONE CIVILE;
- \_ GESTIONE LAVORI PUBBLICI;
- \_ URBANISTICA;
- \_ EDILIZIA PRIVATA;
- \_ CONTROLLO DI GESTIONE E INFORMATIZZAZIONE SERVIZI;
- \_ SERVIZI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE;
- \_ SERVIZI ECO-AMBIENTALI;
- \_ SERVIZI CULTURALI.

#### Art. 9 - Estensione delle funzioni e competenze

In aggiunta alle funzioni su indicate l'Unione potrà gestire ogni altra funzione su apposita susseguente attribuzione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni soci.

I Comuni, con atto di Giunta Comunale, determineranno tempi e modalità di assegnazione della funzione da attribuirsi all'Unione.

Gli atti di Giunta Comunale devono essere assunti entro 45 giorni dalla data di esecutività dell'atto di conferimento di funzioni all'Unione.

#### Art. 10 - Regolamenti per la gestione delle funzioni

L'Unione emanerà entro sei mesi dalla sua istituzione apposito regolamento per la gestione di ogni servizio o attività di sua competenza. In fase transitoria rimangono in vigore per ogni Comune socio i singoli regolamenti.

Gli specifici regolamenti di cui sopra saranno approvati in 1<sup>a</sup> convocazione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e in 2<sup>a</sup> convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti.

### **Art. 11 - Svolgimento dei servizi e funzioni**

L'Unione potrà gestire direttamente servizi pubblici secondo la normativa prevista per gli enti locali, e potrà costituire e/o partecipare a cooperative o società di capitali per la gestione di servizi di propria competenza; potrà inoltre gestire le funzioni esplicate dai Comuni relative a servizi pubblici affidati in appalto a terzi.

### **Art. 12 - Prestazione di funzioni per altri Enti.**

L'Unione, mediante stipula di apposita convenzione, potrà gestire funzioni per altre Pubbliche Amministrazioni non aderenti all'Unione.

## ***TITOLO II***

### ***Organi dell'Unione, composizione, modalità di elezione, funzionamento e competenze***

#### **CAPO I**

#### **Organi dell'Unione**

##### **Art. 13 - Organi dell'Unione**

Sono organi di Governo dell'Unione:

- Il Consiglio dell'Unione;
- La Giunta dell'Unione;
- Il Presidente dell'Unione.

Sono organi di Gestione dell'Unione:

- Il Direttore Generale;
- Il Revisore dei Conti

Il Consiglio dell'Unione, la Giunta dell'Unione e il Presidente dell'Unione durano in carica cinque anni in riferimento alla nomina del Consiglio dell'Unione.

Per la rieleggibilità valgono le norme previste dal T.U. 267/2000 per le autonomie locali.

La carica di Presidente dell'Unione, di Assessore, dell'Unione e di Consigliere dell'Unione è strettamente legata alla carica di Sindaco, di Assessore e di Consigliere di uno dei Comuni soci dell'Unione; la perdita di quest'ultima qualifica comporta automaticamente la decadenza dalla carica ricoperta nell'Unione.

Il Sindaco del Comune sede dell'Unione, in fase di costituzione, e il Presidente dell'Unione, per le variazioni successive, provvederanno a raccogliere gli atti necessari all'insediamento del Consiglio dell'Unione, a convocarlo e a presiederlo fino alla nomina del Presidente.

## **CAPO II**

### **Il Consiglio dell'Unione**

#### **Art. 14 - Composizione del Consiglio dell'Unione**

Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di membri non superiore ai limiti previsti dall'art. 37 del T.U. 267/2000 in rapporto alla popolazione complessiva dei Comuni che compongono l'Unione stessa; il numero dei consiglieri viene fissato in diciotto.

I Consiglieri dell'Unione sono nominati dai Consigli Comunali dei Comuni soci.

Ogni Comune partecipante all'Unione ha diritto all'assegnazione di tre consiglieri così distinti: due membri in rappresentanza della maggioranza e un membro in rappresentanza delle minoranze considerate nel loro insieme.

#### **Art. 15 - Modalità di nomina del Consiglio dell'Unione**

La nomina dei rappresentanti di ciascun Comune avviene a scrutinio palese, su proposta presentata dal Sindaco del Comune in cui vengono riportate le designazioni fatte dai capigruppo consiliari di maggioranza e di minoranza.

La proposta deve essere approvata a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 16 - Competenze del Consiglio dell'Unione**

Il Consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.

Ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti, per le funzioni di propria competenza, stabiliti dall'art. 42 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Unione.

#### **Art. 17 - Dimissioni e decadenza**

Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al Presidente, in forma scritta; esse sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, alla quale sono comunicate. Si applica il disposto dell'art. 38 del T.U. 267/2000.

I termini e le modalità per la decadenza dei consiglieri dell'Unione sono quelli fissati dalla Legge per la decadenza dei consiglieri comunali.

Il consigliere anziano esercita le funzioni stabilite dalla Legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio dell'Unione esercita tali funzioni il consigliere che, tra i presenti, risulta il più anziano di età.

## **Art. 18 - Commissioni consiliari**

Il Consiglio dell'Unione può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

Il Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione ne disciplina la nomina, il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

## **Art. 19 - Iniziativa delle proposte**

L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio dell'Unione spetta alla Giunta, al Presidente e a tutti i Consiglieri.

Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri dell'Unione sono stabilite dal regolamento.

## **Art. 20 - Norme generali di funzionamento**

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - 5 giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - 3 giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - 1 giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Presidente, di non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati:

- n. 6 Consiglieri per le sedute di prima convocazione, escluso il Presidente;
- n. 4 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione, escluso il Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente in seduta straordinaria quando sia richiesto da un quinto dei consiglieri.

L'adunanza del Consiglio deve essere disposta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere affisso all'albo pretorio dell'Unione e dei singoli Comuni soci, insieme all'ordine del giorno e ne viene data adeguata pubblicità.

Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse debbano essere segrete.

Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore Generale dell'Unione con funzioni verbalizzanti.

Gli atti relativi agli ordini del giorno delle sedute ordinarie devono essere depositati presso la Segreteria almeno 48 ore prima della seduta; gli atti relativi all'ordine del giorno delle sedute urgenti devono essere depositati presso la Segreteria almeno 24 ore prima della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale.

Alle sedute del Consiglio dell'Unione partecipano, senza diritto di voto, gli assessori che non fanno parte del Consiglio dell'Unione.

## **CAPO III**

### **La Giunta dell'Unione**

#### **Art. 21 - Composizione**

La Giunta dell'Unione è composta da un numero di membri non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei componenti il Consiglio dell'Unione, compreso il Presidente.

#### **Art. 22 - Nomina della Giunta dell'Unione**

Il Presidente nomina i componenti della Giunta dell'Unione scegliendoli tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni associati: uno per ogni Comune, tra cui il Vicepresidente, e su indicazione dei Sindaci stessi.

#### **Art. 23 - Competenze della Giunta dell'Unione**

La Giunta dell'Unione esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge vigente per le Giunte Comunali, come previste dall'art. 48 del T.U. 267/2000.

#### **Art. 24 - Funzionamento della Giunta dell'Unione**

La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore che segue secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore (*quorum* strutturale).

Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

Gli Assessori esercitano, per delega del Presidente, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta.

La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse con le funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Presidente in qualsiasi momento.

Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Presidente al Consiglio dell'Unione nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Presidente nello stesso termine.

### **Art. 25 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori**

Le dimissioni, o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, sono consegnate al Presidente che provvede a darne notizia al Consiglio dell'Unione nella prima adunanza utile.

Il Presidente può revocare i singoli componenti della Giunta, motivandolo, e designando il nominativo del sostituto; la comunicazione è fatta al primo Consiglio utile.

### **Art. 26 - Norme generali di funzionamento**

Le adunanze della Giunta dell'Unione non sono pubbliche.

Alle stesse partecipa il Direttore Generale dell'Unione

Il Presidente può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti con funzioni consultive dirigenti o funzionari dei Comuni od esperti.

### **Art. 27 - Deliberazioni degli organi collegiali**

I Consiglieri o gli Assessori che dichiarano di astenersi non si considerano nel numero dei votanti ai fini del *quorum* funzionale, fermo restando che si computano nel *quorum* strutturale, ai fini della validità delle sedute. Lo stesso vale, in caso di votazione segreta, per le schede bianche o nulle.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese e a maggioranza assoluta dei votanti (*quorum* funzionale). Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale dell'Unione.

## CAPO IV

### Il Presidente dell'Unione

#### **Art. 28 - Elezione.**

Il Presidente dell'Unione, scelto tra i Sindaci dei Comuni aderenti, viene eletto nella prima seduta dal Consiglio dell'Unione su proposta presentata dai Sindaci dei Comuni aderenti, sottoscritta da almeno tre di essi; possono essere presentate più proposte.

La proposta deve essere messa agli atti tassativamente almeno 48 ore prima della seduta in cui è prevista la nomina del Presidente dell'Unione.

Si applica la procedura della sfiducia costruttiva prevista nei confronti del Presidente con le modalità previste dall'art.52, comma 2, del T.U. 267/2000

#### **Art. 29 - Ruolo e funzioni**

Il Presidente è il capo dell'Unione ed in tale veste esercita funzione di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

Al Presidente, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza.

#### **Art. 30 - Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) nomina la Giunta dell'Unione entro 8 giorni dalla propria nomina, scegliendo i componenti tra i membri della Giunta Comunale dei Comuni soci, dandone comunicazione al primo Consiglio utile;
- c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dell'Unione; nomina i responsabili dei servizi su proposta del Direttore Generale;
- d) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- e) impartisce direttive al Direttore dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega generale o parziale delle proprie competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

- h) adotta ordinanze ordinarie contingibili ed urgenti per i servizi di competenza dell'Unione, se non di competenza dei responsabili dei servizi;
- i) presta giuramento con le stesse modalità previste per il Sindaco;
- j) convoca il Consiglio dell'Unione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- k) acquisisce direttamente presso uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- l) promuove direttamente o avvalendosi del Direttore dell'Unione indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione.

### **Art. 31 - Vicepresidente dell'Unione**

Il Vicepresidente dell'Unione è l'Assessore che riceve dal Presidente delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'ordine di elencazione nel documento di nomina.

Presidente e Vicepresidente non possono essere scelti fra i membri rappresentanti lo stesso Comune.

## **CAPO V**

### **Indennità e compensi**

#### **Art. 32 - Gettoni di presenza**

Ai componenti il Consiglio dell'Unione potrà essere corrisposto, per l'effettiva partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio, un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai consiglieri comunali del Comune corrispondente alla popolazione dell'Unione.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 816/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 33 - Indennità di carica**

Il Consiglio dell'Unione potrà assegnare al Presidente dell'Unione un'indennità di carica di importo pari a quella spettante al Sindaco del Comune di classe corrispondente alla popolazione dell'Unione; al Vicepresidente e agli Assessori un'indennità di carica pari a quella corrisposta agli Amministratori di un Comune corrispondente alla popolazione dell'Unione.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 816/85 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 34 - Missioni**

Per lo svolgimento di particolari incarichi fuori sede, su mandato di alcuno degli organi dell'Unione, spetta ai componenti dei vari organi il rimborso delle spese documentate.

Per i dipendenti il trattamento di missione sarà quello previsto dal vigente contratto.

# *Titolo III*

## *Organi burocratici e uffici*

### CAPO I

#### Il Direttore dell'Unione

##### **Art. 35 - Nomina, sostituzione temporanea, cessazione, licenziamento.**

Il Direttore Generale è nominato con rapporto di lavoro a tempo determinato, tramite chiamata diretta, in analogia con quanto previsto per i Direttori Generali dei Comuni.

Il Direttore Generale dev'essere in possesso di laurea in materie giuridiche.

##### **Art. 36 - Attribuzioni del Direttore Generale**

Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'Unione.

In particolare esercita le seguenti fondamentali funzioni:

- a) partecipa alle adunanze del Consiglio e della Giunta dell'Unione con voto consultivo che deve essere verbalizzato, e ne redige i verbali quale segretario, salva la facoltà di delegare il compito di verbalizzante ad un dipendente dell'Unione;
- b) esegue le deliberazioni del Consiglio e della Giunta dell'Unione;
- c) dirige il personale;
- d) sovrintende all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Unione;
- e) formula proposte alla Giunta e la informa dell'andamento gestionale;
- f) cura la trasmissione degli atti fondamentali dell'Unione agli enti aderenti;
- g) sottopone al Consiglio le proposte di nomina, decadenza e revoca dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- h) rogita i contratti se in possesso della qualifica di Segretario Comunale;
- i) firma gli ordinativi di pagamenti e le reversali di incasso, sottoscrive le delegazioni di pagamento;
- j) provvede direttamente alle spese in economia, necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dell'Unione, nel rispetto dell'apposito regolamento,
- k) rappresenta l'Unione in giudizio;
- l) provvede, in caso di sua assenza breve o impedimento temporaneo, a designare un dipendente di idonea professionalità per la sua sostituzione.

Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore Generale, previa autorizzazione della Giunta, ad un dipendente in possesso di professionalità idonea, per

titolo di studio e/o mansioni espletate, ad assicurare il corretto e puntuale adempimento delle funzioni delegategli.

**Art. 37 - Trattamento economico.**

Il trattamento economico è stabilito in analogia a quello previsto per il Direttore Generale degli Enti locali, in relazione alle possibilità di bilancio dell'Ente.

## **CAPO II**

### **Il Personale dell'Unione**

#### **Art. 38 - Struttura organizzativa del personale**

L'Unione, per il suo funzionamento, si avvale di personale proprio e/o di personale degli enti aderenti, nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa regolante il rapporto di lavoro dei dipendenti delle autonomie locali.

Può avvalersi, altresì, di personale a rapporto professionale.

Gli uffici e i servizi dell'Unione sono individuati con apposita deliberazione della Giunta.

In caso di scioglimento dell'Unione il personale trasferito dai Comuni rientra nell'organico dei Comuni di provenienza, mentre il personale nuovo, assunto dall'Unione, sarà assegnato ai Comuni facenti parte dell'Unione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e l'organizzazione dei singoli Enti.

Per tutto quanto non previsto in materia di personale dal presente Statuto si rinvia alle norme previste dal C.C.N.L. di categoria.

#### **Art. 39 - Personale dei Comuni dell'Unione**

L'Unione per il suo funzionamento può avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di personale dipendente dei Comuni facenti parte dell'Unione o, comunque, di personale di Enti Pubblici.

#### **Art. 40 - Personale proprio**

L'entità del personale è determinata da apposita pianta organica. La nomina, le funzioni specifiche, i diritti e doveri del personale dipendente formeranno oggetto di apposito regolamento deliberato dal Consiglio dell'Unione.

Qualora l'Unione necessitasse di personale specializzato, non reperibile presso i Comuni dell'Unione, tale personale sarà assunto con le modalità previste dalle norme che disciplinano le assunzioni nei Comuni, o con il conferimento di incarichi di natura professionale.

Al personale proprio dell'Unione sarà applicato il trattamento economico e giuridico del personale dipendente dagli Enti Locali.

## ***TITOLO IV***

### ***Finanze e contabilità dell'Unione***

#### **Rapporti finanziari tra gli Enti**

##### **CAPO I**

#### **Rapporti finanziari fra i Comuni dell'Unione**

##### **Art. 41 - Compartecipazione dei Comuni**

I Comuni sono tenuti a versare all'Unione la quota relativa alla copertura del reperimento delle risorse dell'Unione per la gestione corrente e per gli investimenti.

La compartecipazione dei Comuni è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

Gli Enti soci, su richiesta motivata dell'Unione, sono tenuti ad assicurare l'eventuale copertura del disavanzo di bilancio.

## CAPO II

### Risorse finanziarie e programmazione

#### **Art. 42 - Tributi e tasse**

L'Unione determina l'ammontare dei tributi e delle tasse per le funzioni di propria competenza, comunicando ai Comuni facenti parte dell'Unione le proprie determinazioni per i provvedimenti che restano di competenza dei singoli Comuni.

#### **Art. 43 - Programmazione di bilancio**

La programmazione di bilancio dell'attività dell'Unione è correlata alle risorse finanziarie che risultino acquisibili per realizzarla. Gli atti, con i quali essa viene definita e rappresentata, sono:

1. Il bilancio di previsione;
2. La relazione previsionale e programmatica;
3. Il bilancio pluriennale.

La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, funzioni ed interventi.

Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui sopra sono redatti dalla Giunta dell'Unione, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione, definendo contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti dalla Legge, è deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini di Legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il Consiglio dell'Unione approva il bilancio con le modalità stabilite dal T.U. 267/2000 e recepite nell'apposito regolamento di contabilità.

## CAPO III

### Revisione economico-finanziaria

#### **Art. 44 - Nomina, durata in carica, ineleggibilità ed incompatibilità dell'organo di revisione economico-finanziaria.**

La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i seguenti soggetti:

- a) gli iscritti al registro dei revisori contabili;
- b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità - nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 3, T.U. 267/2000 - ed è rieleggibile per una sola volta.

Sono cause di ineleggibilità alla carica ed incompatibilità con la carica di revisore dei conti:

- a) quelle di cui all'art. 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti della Giunta dell'Unione;
- b) l'essere componente degli organi degli Enti Locali aderenti all'Unione, o membro del Consiglio dell'Unione, o membro dell'Organo regionale di controllo, o l'aver ricoperto tali incarichi nel biennio precedente la nomina, oppure l'essere Direttore o dipendente dell'Unione o segretario o dipendente degli Enti aderenti all'Unione.

L'organo di revisione economico-finanziaria non può assumere incarichi o consulenze presso l'Unione o gli Enti aderenti all'Unione o presso enti o istituzioni dipendenti, collegati o sottoposti a controllo o vigilanza dell'Unione stessa.

Le condizioni per la revoca e la cessazione dell'incarico sono quelle indicate dall'art. 235, commi 2 e 3, del T.U. 267/2000.

Qualora il revisore, per qualsivoglia causa, sia impossibilitato a svolgere l'incarico per un intero esercizio decade d'ufficio.

#### **Art. 45 - Funzioni dell'organo di revisione**

Le funzioni, le modalità di espletamento e le responsabilità dell'organo di revisione sono quelle previste dagli articoli 237, 238, 239, 240 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

#### **Art. 46 - Compenso dell'organo di revisione**

All'organo di revisione spettano gli emolumenti determinati nei modi e termini previsti dall'art. 241 del T.U. 267/2000.

Per la determinazione del compenso base si fa riferimento al Comune più popoloso facente parte dell'Unione.

## **CAPO IV**

### **Procedure negoziali - tesoreria**

#### **Art. 47 - Regolamenti di contabilità e contratti**

L'Unione provvederà ad approvare apposito regolamento di contabilità e contratti entro sei mesi dal suo insediamento.

Fino all'entrata in vigore di detti regolamenti si applicheranno le norme stabilite dai regolamenti in essere nel Comune sede dell'Unione.

#### **Art. 48 - Tesoreria e riscossione delle Entrate**

Il Servizio di Tesoreria è affidato con la procedura di cui all'art. 210 del T.U. 267/2000.

Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza dell'Unione ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei conti di cassa disponibili secondo le disposizioni stabilite dalla Legge.

Per la riscossione delle entrate tributarie l'Unione provvede a mezzo del Concessionario alla riscossione o direttamente. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Unione, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoriere e ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

***TITOLO V***  
***Partecipazione popolare - Associazionismo***  
***Norme transitorie e finali***

**CAPO I**

**Partecipazione popolare**

**Art. 49 - Partecipazione**

L'Unione garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato. Consente ai cittadini forme dirette e semplificate di tutela dei loro interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

**Art. 50 - Interventi nel procedimento amministrativo**

I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti dell'Unione.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità, o il numero dei destinatari e l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio.

Gli aventi diritto, entro 15 giorni dalla comunicazione personale o entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento. Il mancato rispetto dei termini indicati comporta il silenzio-assenso.

Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno a rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere motivato nella premessa dell'atto.

Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, e che prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi precedenti.

### **Art. 51 - Istanze**

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Presidente interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Presidente o dal Direttore Generale, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Le modalità dell'interrogazione e della petizione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

### **Art. 52 - Petizioni**

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento, di cui al quarto comma dell'art. 49, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispose le modalità d'intervento dell'Unione sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione, qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.

La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

Se il termine previsto al comma precedente non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Presidente del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

### **Art. 53 - Proposte**

Il 20% del corpo elettorale dei Comuni soci può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Presidente trasmette, entro i 30 giorni successivi, all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Direttore Generale, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L'organo competente, direttamente o tramite una commissione all'uopo costituita, deve sentire i rappresentanti dei proponenti l'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta e dovrà comunque esprimersi con proprio atto entro i 30 giorni successivi.

Tra l'organo competente ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## CAPO II

### Associazionismo e partecipazione

#### **Art. 54 - Principi generali**

L'Unione valorizza, nell'ambito delle proprie competenze, le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso forme di incentivazione, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio dell'Unione con apposito regolamento.

#### **Art. 55 - Associazioni**

La Giunta dell'Unione, previa istanza degli interessati e per i fini di cui all'art. 52, registra in apposito Albo suddiviso in sezioni le associazioni che operano nel territorio ed aventi i requisiti di rappresentatività previsti nel regolamento, e che svolgono attività nel campo di interesse nel territorio dell'Unione.

#### **Art. 56 - Organismi di partecipazione**

L'Unione tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni di cui all'art. 53 hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

L'amministrazione dell'Unione, per la gestione di particolari funzioni, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio dei Comuni sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzione di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 57 - Incentivazione**

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili dall'Unione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa.

L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi dell'Unione su materie di esclusiva competenza locale.

La consultazione può anche venire richiesta da almeno il 20% degli elettori interessati del bacino dell'Unione, secondo le modalità previste dal regolamento.

La consultazione è indetta dal Presidente e potrà riguardare l'intera popolazione dell'Unione, i capofamiglia, gli abitanti di una località o zona, o particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici dell'Unione, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto o rilevante interesse.

L'Unione assicura un'adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea. Il Direttore Generale dell'Unione redige il verbale dell'assemblea, al fine di garantire la corretta espressione delle posizioni emerse e l'acquisizione dei pareri conclusivamente offerti agli organi dell'Unione.

La consultazione potrà avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati alla libera espressione del voto.

Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Presidente agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

#### **Art. 58 - Diritto di accesso**

Ai cittadini singoli o associati, che dimostrino o anche solo prospettino in modo plausibile un legittimo interesse alla conoscenza degli atti della amministrazione, è garantita la libertà di accesso agli stessi, secondo le modalità definite dal regolamento.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito, a detta delle norme d'organizzazione per il rilascio di copie.

#### **Art. 59 - Referendum**

L'Unione, con delibera assunta a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può richiedere ai Comuni facenti parte dell'Unione stessa di valutare l'opportunità di istituire referendum consultivi sulle materie di propria competenza secondo le norme stabilite dagli statuti dei Comuni associati.

## **CAPO III**

### **Norme transitorie e finali**

#### **Art. 60 - Modifiche allo Statuto**

Le modifiche al presente Statuto sono proposte dai Consigli Comunali dei singoli Comuni o dal Consiglio dell'Unione.

Nel caso siano proposte dal Consiglio dell'Unione, le modifiche allo Statuto dovranno essere sottoposte alla formale deliberazione dei Comuni soci nel caso in cui tali modifiche siano sostanziali; in tutti gli altri casi le modifiche vengono approvate solo dal Consiglio dell'Unione.

Ogni modifica sarà approvata dal Consiglio dell'Unione con votazione favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati, comprese quelle relative all'applicazione di norme di legge.

Le modifiche allo Statuto sono adottate con la stessa procedura indicata per l'approvazione.

#### **Art. 61 - Nuove adesioni**

All'Unione possono aderire altri Comuni.

Il Comune nuovo aderente dovrà sottoscrivere l'Atto Costitutivo originario dell'Unione, previa approvazione dell'Atto Costitutivo stesso e dello Statuto dell'Unione mediante delibera di Consiglio Comunale, adottata con le modalità indicate all'art. 32 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Il Consiglio dell'Unione dovrà deliberare la nuova adesione a maggioranza dei due terzi del Consiglio dell'Unione.

#### **Art. 62 - Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto**

Il presente Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le modalità indicate all'art. 32 del T.U. 267/2000.

Dopo l'approvazione lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

L'atto Costitutivo integrativo verrà sottoscritto dai nuovi soci mediante apposizione della firma dei Sindaci sull'atto originario di costituzione dell'Unione dei Comuni "Megliadina"; la firma verrà autenticata dal Segretario Comunale di uno dei Comuni soci.

Al momento della sottoscrizione dell'Atto Costitutivo da parte dei nuovi soci, con la presa d'atto da parte di tutti i soci dell'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Unione, decadono tutti

gli organi dell'Unione dei Comuni "Megliadina" in carica; il Presidente e la Giunta uscenti assicurano il normale funzionamento dell'Ente fino alla costituzione dei nuovi organi.

Il presidente uscente, entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'integrazione dell'Atto Costitutivo, deve convocare la nuova Assemblea dell'Unione.

La seduta del nuovo Consiglio dell'Unione deve comunque avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo.

Le funzioni verbalizzanti dell'Assemblea e della Giunta dell'Unione, fino alla nomina del Direttore Generale, saranno conferite dal Presidente dell'Unione ad uno dei segretari comunali dei Comuni soci.

-----